



**DETERMINAZIONE N. 158  
DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI EX ART. 2490 C.C.: CRITERI OPERATIVI E INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE.

Il giorno sei del mese di novembre dell'anno duemilaotto, la Dott.ssa Isabella Benecchi, in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese, come da nomina di cui al provvedimento di Giunta Camerale n. 123 del 26/04/2006;

visto l'art. 2490 c.c. introdotto dal D.Lgs n. 6/2003 che riforma il diritto societario;

vista la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che l'art. 2490 c.c. recita "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495";

considerato che la norma risponde alla ratio di eliminare dal sistema giuridico quelle società che, essendo in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione, di essere del tutto inerti e quindi suscettibili di essere considerate estinte e sottratte al regime di pubblicità del Registro Imprese;

dato atto, peraltro, che i principi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa richiamati, tra l'altro, dalla L. 241/1990 fanno ritenere opportuno che non si proceda ad una meccanica applicazione della norma, ma che si verifichi preventivamente l'effettiva esistenza dei presupposti sostanziali della cancellazione e cioè che il mancato deposito dei bilanci di liquidazione sia davvero riconducibile ad un'assoluta cessazione della operatività sociale;

Considerato quindi che, allo scopo di rispondere alla esigenza sopra rappresentata, l'ufficio registro imprese ha provveduto e provvederà, rispetto alle società che presentano i requisiti di cui all'art. 2490 c.c., ad una preliminare informazione della società e del liquidatore, comunicando che si procederà alla



cancellazione d'ufficio a meno che il liquidatore, entro il termine di 30 giorni, non richieda l'iscrizione dei bilanci non depositati ovvero l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione;

considerato che, nonostante l'espressione "cancellazione d'ufficio" utilizzata dal legislatore possa richiamare la competenza del giudice del registro, una interpretazione sistematica della normativa in vigore induce a ritenere che la cancellazione in questione non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi per cui è prevista la competenza del giudice del registro (art. 2191 c.c. e art. 2 e 3 DPR 246/2004), ipotesi in cui la cancellazione presuppone, al contrario della fattispecie di cui all'art. 2490 c.c., una valutazione dei presupposti della stessa; ritenuto pertanto che, non essendo raffigurabile nel caso di specie una competenza del giudice del registro, la cancellazione debba essere disposta ed iscritta dall'ufficio del registro delle imprese, in base a provvedimento del Conservatore;

considerato che le eventuali contestazioni sollevate dagli interessati in merito al provvedimento potranno comunque essere sottoposte al giudice del registro ex art. 2191 c.c.

dato atto che, sentito in merito alla questione, il giudice del registro pro tempore dott. Renato Mari ha condiviso l'interpretazione sopra illustrata;

#### DETERMINA

A) di procedere alle cancellazioni di ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c. di quelle società che, previamente informate in base alla procedura illustrata in premessa, non abbiano provveduto, nei termini attribuiti, a sanare la situazione di inerzia consistente nel mancato deposito negli ultimi tre anni dei bilanci di liquidazione, depositando i bilanci stessi ovvero chiedendo l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE  
(Dott.ssa Isabella Benecchi)